



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **ALLEGATO B**

### **PROCEDURA DI VERIFICA/SCREENING**

#### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La verifica di assoggettabilità è la procedura da attivare allo scopo di valutare, ove previsto, se determinati progetti di opere o impianti possono avere impatti negativi e significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale.

#### **Articolo 2 (Ambito di applicazione)**

1. Sono sottoposti a verifica i progetti:

1. compresi nell'allegato B1 qualora non ricadano neanche parzialmente in aree naturali protette, come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, o ad esse equiparate, e all'interno dei siti Natura 2000, come previsto dall'art. 5, comma 24 della L.R. n. 3/2009;
2. elencati nell'allegato A1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
3. inerenti alle modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A1 o B1 che possono produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

#### **Articolo 3 (Interventi esclusi)**

1. Non sono sottoposti a procedura di verifica:

- a) i lavori di manutenzione ordinaria;
- b) i lavori di manutenzione straordinaria che non comportino modifiche rispetto allo stato originario, ai parametri dimensionali originari o alla destinazione d'uso;
- c) le modifiche non sostanziali di progetti di interventi o opere di cui all'Allegato A1 o B1, che abbiano già svolto la procedura di via o verifica, che non determinano ripercussioni negative sull'ambiente.

#### **Articolo 4 (Casi di inammissibilità/improcedibilità)**

1. A seguito della presentazione dell'istanza, qualora si rilevasse l'esistenza di vincoli tali da comportare l'inammissibilità dell'intervento per evidente contrasto con disposizioni di legge e regolamentari o con indirizzi di pianificazione regionale, il procedimento non viene avviato e il Servizio SAVI ne dà comunicazione al Proponente con la relativa motivazione. Il Servizio SAVI procede con analoga comunicazione qualora l'inammissibilità/improcedibilità sia accertata dopo l'avvio del procedimento di cui all'art. 5.

#### **Articolo 5 (Avvio del procedimento)**

1. Il Proponente l'opera o l'intervento presenta l'istanza di verifica al Servizio SAVI dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, al Comune o Comuni interessati allegando su supporto informatico e su supporto cartaceo la documentazione di cui al successivo art. 6.
2. Il procedimento è avviato dalla data di presentazione dell'istanza, a condizione che quest'ultima sia regolare e completa e si sia provveduto alla contestuale pubblicazione dell'avviso di cui al successivo comma 6 nel Buras o, in alternativa, in un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, nonché nell'albo pretorio del Comune o Comuni interessati.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Entro venti giorni il Servizio SAVI verifica la completezza della documentazione. Qualora l'istanza risulti incompleta viene richiesta la documentazione integrativa da presentare entro il termine di 15 giorni. In tal caso il procedimento è avviato dalla data di regolarizzazione della istanza comunicata formalmente dal Servizio SAVI, che valuterà l'opportunità di una nuova pubblicazione da parte del Proponente. Al fine di semplificare e accelerare l'iter amministrativo il proponente dovrà procedere, preliminarmente alla presentazione dell'istanza, alla verifica con il Servizio SAVI della completezza della documentazione.

4. Decorso il termine di 15 giorni senza che il Proponente depositi la documentazione completa, la stessa viene restituita. E' fatta salva la facoltà del proponente di richiedere una proroga del termine in ragione della complessità della documentazione da presentare.

5. Il Proponente invia, contestualmente al deposito di cui al comma 1, copia dell'istanza completa degli elaborati di cui al successivo articolo 6, su supporto informatico ai seguenti Enti:

- a) Provincia competente per territorio;
- b) Servizio Tutela del Paesaggio competente per territorio;
- c) ARPA Sardegna - Direzione Tecnico Scientifica;
- d) Servizio Ispettorato Ripartimentale competente per territorio - Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- e) Ente/i e/o soggetto/i preposto/i all'autorizzazione dell'intervento.

6. Contestualmente al deposito di cui al comma 1, il Proponente provvede, a sue spese, alla pubblicazione di un avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna o in un quotidiano a diffusione regionale o provinciale redatto come da schema di seguito riportato.

AVVIO PROCEDURA DI VERIFICA D. Lgs.152/06 e s.m.i						
Il	Proponente:	dati	anagrafici,	ragione	sociale,	indirizzo
.....						
ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica per l'intervento/opera/impianto.....						
ricompreso nella tipologia dell'allegato B1.....						
ricadente in località.....nel Comune/i di.....						
Data e luoghi di deposito <sup>1</sup> .....						
Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURAS o nel quotidiano chiunque può prendere visione della documentazione depositata presso i competenti uffici (Servizio SAVI, Comune).						
Entro lo stesso termine di 45 giorni, chiunque intenda fornire osservazioni sull'intervento sottoposto alla procedura di Verifica, le comunica in forma scritta al Servizio SAVI - Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, Via Roma n.80, 09123 CAGLIARI.						

7. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il Proponente dà comunicazione formale al Servizio SAVI, anche attraverso autocertificazione resa ai termini di legge, dell'avvenuto deposito presso gli Enti, di cui ai precedenti commi 1 e 5, provvedendo altresì a inviare copia delle pubblicazioni di cui al comma 2.

8. Il Servizio SAVI pubblica nel sito web dell'Amministrazione regionale la comunicazione dell'avvenuta presentazione della istanza di verifica, corredata dallo studio preliminare ambientale e dai principali elaborati del progetto preliminare. Qualora il Proponente ritenga per ragioni di segreto industriale o commerciale di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto e allo studio preliminare ambientale, presenta una motivata richiesta al Servizio SAVI, indicando nel dettaglio le parti da non rendere pubbliche e allegando la versione pubblicabile.

<sup>1</sup> Riportare in maniera completa gli indirizzi dei luoghi di deposito



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il servizio SAVI, verificate le ragioni del Proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

9. Chiunque vi abbia interesse, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURAS o nel quotidiano, può far pervenire osservazioni al Servizio SAVI in forma scritta.

### **Articolo 6 (Contenuti della istanza di verifica)**

1. Il Proponente deve allegare alla istanza, su supporto cartaceo e digitale, secondo le specifiche contenute nella scheda di Verifica (allegato B3), la seguente documentazione:

- a) copia del progetto preliminare (gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 e i relativi regolamenti attuativi nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione);
- b) studio preliminare ambientale, predisposto da tecnici abilitati, contenente la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente in relazione agli elementi di verifica riportati nell'allegato B2;
- c) scheda di Verifica (allegato B3), debitamente compilata e sottoscritta;
- d) documentazione riportante la simulazione grafica, fotografica e/o multimediale di inserimento visivo nel contesto territoriale dell'intervento.

2. Il Servizio Tutela Paesaggistica competente per territorio comunica al Servizio SAVI, entro 30 giorni dalla trasmissione di cui al comma 5 dell'art. 5, le proprie osservazioni circa l'assoggettabilità dell'intervento alla procedura di VIA.

### **Articolo 7 (Procedimento)**

1. Verificata la completezza e la regolarità della documentazione, le eventuali cause di improcedibilità e tenuto conto delle osservazioni pervenute, il Servizio SAVI, dà seguito all'istruttoria tesa ad accertare se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente e se ricorrono le condizioni per l'avvio o l'esclusione della procedura di VIA.

2. Qualora risulti necessario, per una sola volta, ed entro 45 giorni dall'avvio del procedimento di cui all'art. 5, possono essere richieste al Proponente, in un'unica soluzione, integrazioni documentali o chiarimenti, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza di cui sopra. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi.

3. Nel caso in cui il Proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni nel termine di cui al comma precedente o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della verifica. L'interruzione della procedura e l'archiviazione della pratica viene comunicata formalmente dal Servizio SAVI. E' facoltà del Proponente presentare una nuova domanda.

4. L'istruttoria di cui al precedente comma 1, nella quale si dà conto del parere del Servizio Tutela Paesaggistica, delle eventuali osservazioni presentate da parte di singoli cittadini, associazioni, Amministrazioni, etc.

### **Articolo 8 (Conclusione del procedimento)**

1. Sulla base dell'istruttoria di cui al precedente articolo, il Servizio SAVI trasmette la proposta di Deliberazione all'Assessore della Difesa dell'Ambiente che la inoltra alla Giunta Regionale. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso o della comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto delle eventuali sospensioni per integrazioni e chiarimenti, la Giunta Regionale, sulla base dell'attività istruttoria, si pronuncia con propria Deliberazione avente uno dei seguenti contenuti:



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- assoggettamento del progetto alla procedura di VIA se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente;
- non assoggettamento del progetto alla procedura di VIA se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, con indicazione, se del caso, delle eventuali prescrizioni.

2. La Deliberazione della Giunta Regionale è comunicata dal Servizio SAVI ai soggetti coinvolti nel procedimento, all'Amministrazione/Ente competente a rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera, a tutte le Amministrazioni pubbliche competenti anche in materia di controllo ambientale, ed è pubblicata integralmente nel sito web istituzionale e mediante estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). Dalla data di pubblicazione nel BURAS decorrono i termini per eventuali impugnazioni da parte dei soggetti interessati.

3. Il progetto deve essere adeguato all'esito della verifica, qualora necessario, prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e comunque prima dell'inizio dei lavori. I relativi elaborati devono essere trasmessi al Servizio SAVI.

4. Qualora l'esito della Verifica implichi l'assoggettamento alla VIA, si applicano le disposizioni di cui all'allegato A, e la deliberazione conterrà anche l'indicazione dei contenuti da sviluppare nello studio di impatto ambientale (SIA).

5. L'ARPA Sardegna provvede a vigilare affinché il progetto sia realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nella deliberazione di esclusione della VIA e ad effettuare i controlli degli impatti sull'ambiente causati dalle opere o interventi. Di tale attività ne dà adeguata pubblicità nel sito web istituzionale.

### **Articolo 9 (Efficacia del provvedimento)**

1. I progetti sottoposti alla fase di verifica devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del Proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di verifica deve essere reiterata.

### **Art.10 (Controlli)**

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. i soggetti deputati a svolgere le funzioni di verifica e controllo delle disposizioni della presente deliberazione sono il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e l'ARPA Sardegna, così come individuati nella deliberazione della Giunta regionale di conclusione del procedimento di verifica. Tali organi di vigilanza e controllo provvedono a segnalare le eventuali inadempienze al Servizio SAVI.

2. Qualora siano accertate violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti dello screening ambientale, nonché modifiche sostanziali, la Giunta regionale, previa istruttoria del Servizio SAVI, sulla base delle risultanze dei controlli di cui al comma 1, con deliberazione dispone che il soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera o intervento provveda alla sospensione dei lavori e ad imporre al Proponente l'adeguamento dell'opera stabilendo i termini e le modalità. Qualora il Proponente non provveda ad ottemperare si procede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del decreto legislativo 152/2006.

3. Qualora il Servizio SAVI accerti, sulla base di apposite segnalazioni da parte degli organi di controllo o da altre fonti, la realizzazione di opere o di interventi senza la previa sottoposizione alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ne dà informazione al Soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione dell'intervento o, per gli interventi in materia urbanistica, alla competente Direzione della Pianificazione Urbanistica, Territoriale e della Vigilanza Edilizia, che dispone la revoca



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'eventuale atto autorizzativo, la sospensione dei lavori e l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza si provvede nei modi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 29 del decreto legislativo 152/2006.

### **Articolo 11 (Sospensione dei termini)**

1. Il decorso dei termini relativi ai procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

### **Articolo 12 (Pubblicità)**

1. Il Servizio SAVI cura la tenuta di un registro in cui è riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata richiesta la verifica. L'elenco è pubblicato nel BURAS e nel sito web della Regione Sardegna in cui è consultabile la documentazione relativa ai procedimenti di verifica.

### **Articolo 13 (Rinvio alla normativa nazionale)**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla parte II titolo terzo del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.